

# COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento fognatura comunale.

L'anno duemilauno addì ventinove del mese di marzo alle ore 18.30 convocato come da avvisi iscritti in data 28.03.2001 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dott. Femia Giovanni in seduta ordinaria aperta di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

| N. d.ord | Cognome e Nome         | Qualifica   | Presenti SI-NO | N. d'ord | Cognome e nome     | Qualifica   | Presenti SI-No |
|----------|------------------------|-------------|----------------|----------|--------------------|-------------|----------------|
| 1        | FEMIA GIOVANNI ANTONIO | Presidente  | SI             | 11       | DI MASI SABRINA    | Consigliere | NO             |
| 2        | AVV. MACRÌ FRANCESCO   | Sindaco     | SI             | 12       | MARRAPODIFRANCESCO | Consigliere | SI             |
| 3        | TASSONE ANNA MARIA     | Consigliere | SI             | 13       | ALBANESE MODESTINA | Consigliere | NO             |
| 4        | FEMIA LUIGI            | Consigliere | SI             | 14       | FEMIA ROCCO A.     | Consigliere | NO             |
| 5        | MARANDO VINCENZO       | Consigliere | SI             | 15       | CANDIDODOMENICO    | Consigliere | NO             |
| 6        | CARBONE GIUSEPPE       | Consigliere | SI             | 16       | MINICI SALVATORE   | Consigliere | NO             |
| 7        | VIGLIAROLO SALVATORE   | Consigliere | SI             | 17       | IERACI VINCENZO    | Consigliere | NO             |
| 8        | GALLUZZO ROSALBA       | Consigliere | SI             |          |                    |             |                |
| 9        | MESITI PASQUALE        | Consigliere | SI             |          |                    |             |                |
| 10       | LOMBARDO SALVATORE     | Consigliere | SI             |          |                    |             |                |

Presenti n. 11

Assenti n.6

Partecipa il Segretario Generale Dott. Tresoldi Arturo

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n.11 su n.16 Consiglieri più il Sindaco assegnati al Comune e su n. 17 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale ai termini dell' Art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

- Il Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE
- Il Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE
- DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

Il Presidente cede la parola al consigliere Vigliarolo, il quale precisa che questo regolamento rappresenta una novità per questo ente locale, tenuto conto che la materia degli scarichi fognari non era fino ad oggi assolutamente regolamentata.

Quest'Amministrazione ha ritenuto necessario disciplinare la materia al fine di regolamentare gli scarichi fognari ed evitare eventuali abusi.

Il regolamento in visione al Consiglio Comunale viene modificato all'art. 57 attinente agli spurgo pozzi neri, e all'art. 69 richiamando esplicitamente la legge 152/99 che disciplina gli scarichi fognari.

Visto il regolamento per la disciplina degli scarichi civili e produttivi immessi nella pubblica fognatura, modificato con le indicazioni proposte dal consigliere Vigliarolo, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto che non ci sono altri interventi, il Presidente pone in votazione l'argomento;

Con voti favorevoli 10 - Astenuti 1 (Femia Giovanni) - Contrari 0

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

1. Di approvare il nuovo regolamento comunale per la disciplina degli scarichi civili e produttivi immessi nella pubblica fognatura, che si compone di n. 70 articoli e il cui testo si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 2001;
3. Di disporre che il presente regolamento, non appena reso esecutivo dal CO.RE.CO. sia trasmesso al responsabile del servizio interessato affinché provveda a tutti gli atti di propria competenza.

**COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA**  
89046 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI IMMESSI IN  
PUBBLICA FOGNATURA**

## PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Definizioni

## PARTE SECONDA • DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA PUBBLICA

### Titolo primo • Norme generali

Art. 4 - Obbligo di allacciamento

Art. 5 - Autorizzazione allo scarico

Art. 6 - Attivazione dello scarico

Art. 7 - Proprietà delle opere fognarie

Art. 8 - Allacciamenti in nuove fognature

Art. 9 - Scarichi vietati

Art. 10 - Servitù in fognatura

Art. 11 - Limiti alla concessione di scarico

### Titolo secondo • Tipologie degli allacciamenti

Art. 12 - Allacciamenti alla fognatura di fabbricati preesistenti

Art. 13 - Allacciamenti in sede stradale

Art. 14 - Fognature delle strade e piazze private

Art. 15 - Riparazione di tubazioni per allacciamenti, manutenzione e pulizia

Art. 16 - Allacciamenti multipli

Art. 17 - Allacciamenti dotati di impianti meccanici di sollevamento

Art. 18 - Allacciamenti provvisori dei cantieri

Art. 19 - Smaltimenti provvisori delle acque nere

Art. 20 - Smaltimenti provvisori delle acque meteoriche

Art. 21 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

Art. 22 - Revoca degli scarichi provvisori

Art. 23 - Rilevazione dei consumi idrici

Art. 24 - Ventilazione dei collettori fognari

## PARTE TERZA • PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E TEMPI DI ADEGUAMENTO

Art. 25 - Domanda ed autorizzazione allo scarico

Art. 26 - Documenti da allegare alla domanda

Art. 27 - Istruttoria della domanda

Art. 28 - Visite tecniche e verifiche delle opere

Art. 29 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico

Art. 30 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

#### PARTE QUARTA - PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE FOGNATURE

##### INTERNE

Art. 31 - Prescrizioni edilizie

Art. 32 - Prescrizioni tecniche e costruttive

Art. 33 - Latrine, orinatoi, bagni, acquai

Art. 34 - Condutture private interne

Art. 35 - Fognature interne

Art. 36 - Controlli della fognatura interna

Art. 37 - Norme particolari per utenze non abitative

Art. 38 - Aree, cortili privati, giardini e terreni

Art. 39 - Allacciamento dei pluviali e doccioni di facciata

Art. 40 - Incassatura di doccioni e pluviali

Art. 41 - Allacciamento delle pluviali preesistenti

Art. 42 - Scarichi sotterranei

Art. 43 - Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private

Art. 44 - Immissione nella fognatura comunale

#### PARTE QUINTA - NORME TECNICHE RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI PRO

##### DUTTIVI

Art. 45 - Condizioni di ammissibilità

Art. 46 - Scarichi di fognatura tassativamente vietati

Art. 47 - Scarichi concessi condizionalmente

Art. 48 - Pretrattamenti richiesti

Art. 49 - Elaborati di progetto delle opere di trattamento

Art. 50 - Impianti di pretrattamento

Art. 51 - Allacciamento alla pubblica fognatura

Art. 52 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

Art. 53 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

Art. 54 - Ispezioni e controlli

Art. 55 - Prove, analisi, misure

Art. 56 - Responsabilità

Art. 57 - Espurgo dei pozzi neri

#### PARTE SESTA - CANONI DIRITTI E SANZIONI

Art. 58 - Canoni e diritti

Art. 59 - Corresponsione del canone

Art. 60 - Determinazione delle tariffe

Art. 61 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili

Art. 62 - Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi

Art. 63 - Riscossione dei canoni

Art. 64 - Contenzioso

Art. 65 - Norme penali e sanzioni

PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI VARIE, NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 66 - Disposizioni precedenti

Art. 67 - Censimento utenze e rilievo della rete

Art. 68 - Adeguamento progressi degli allacciamenti esistenti

Art. 69 - Entrata in vigore del Regolamento

Art. 70 - Deroghe

## **PARTE PRIMA- DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento**

Il presente "Regolamento per gli scarichi civili e produttivi immessi in pubblica fognatura" disciplina il servizio pubblico di collettamento e smaltimento di tutte le acque di rifiuto civili, assimilabili a civili e produttivi e degli scoli delle acque piovane che scaricano nelle pubbliche fognature nel relativo territorio comunale.

Il Regolamento descrive inoltre la procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 9, ultimo comma della legge 10 maggio 1976. n.319 e successive modificazioni ed integrazioni ed è volto alla applicazione delle leggi statali e regionali in materia di scarichi liquidi e tutela ambientale ed ha lo scopo di stabilire:

1. i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell' impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
2. le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
3. i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, nel suolo e nel sottosuolo;
4. le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità; 5. le norme tecniche di allacciamento;
6. i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esazione;
7. le sanzioni amministrative

### **Art. 2 – Competenze**

Ai sensi di legge, il Gestore e' responsabile del controllo ed autorizza:

1. gli scarichi provenienti da insediamenti civili che recapitano in pubbliche fognature;
  2. gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature.
- Tutti gli accertamenti, le visite tecniche, le prescrizioni previste dal presente Regolamento atte al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura sono di competenza specifica del Gestore.

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Acque bianche ed assimilabili: si intendono come tali le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee. Vengono definite assimilabili alle bianche le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento/ ai limiti della tabella A della Legge 10.05.1976 n. 319.

2. Acque nere: vengono definite acque nere quelle usate per le varie attività dell' uomo, da insediamenti civili (bagni, WC, cucine ecc...) e da insediamenti produttivi qualora non conformi ai limiti della tabella A della Legge 10.05.1976 n. 319.

3. Acque bianche esterne di uno stabile: sono quelle provenienti dalle falde dei tetti scolanti verso strada; per acque interne// s'intendono tutte le altre/sia bianche che nere.

4. Fognatura pubblica: si intende quel complesso costituito da condotti o collettori comunque destinati a raccogliere acque bianche ego nere, mentre i tombini, le caditoie, le cunette stradali sono destinati ad accogliere soltanto le acque bianche. Dicesi 'fognatura separata quella costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere ed una per le sole acque bianche (fognatura finca); dicesi fognatura unitaria o mista quella costituita da una sola rete per le acque sia bianche che nere.

5. Utente della fognatura: titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi.

6. Impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici entro i limiti quali-quantitativi richiesti per poterlo immettere nella fognatura pubblica.

7. Canalizzazione interna di un edificio: parte di canalizzazione di una casa che riceve le acque dall'interno del suolo di una proprietà privata/ le acque reflue e gli altri drenaggi all'interno delle mura dell'edificio, da convogliare alla canalizzazione esterna. Convenzionalmente termina con un pozzetto d'ispezione finale.

8. Canalizzazione esterna di un edificio: opera che realizza l'allacciamento al collettore pubblico/ dal pozzetto d'ispezione finale sino al collettore stradale.

9. Insediamento civile: indica uno o più edifici o installazioni collegati fra di loro/ in un'area determinata ed adibiti a civile abitazione/ dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali.

10. Insediamento assimilabile a civile: indica uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti allo svolgimento delle attività/ alberghiera/ turistica/ sportiva ricreativa scolastica/ sanitaria/ a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività/ anche compresa tra quella di cui alla precedente definizione, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

11. Insediamento produttivo: indica uno o più edifici od installazioni collegate fra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività/ di produzione di beni.

12. Impianto di depurazione: si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ego inorganico presente nei liquami mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

13. Scarichi da insediamenti civili: sono quelli provenienti da:

1. insediamenti adibiti ad abitazione e/o allo svolgimento di attività turistica/ sportiva, ricreativa e scolastica con esclusione dei laboratori didattici

2. ogni altra attività industriale/ artigianale/ agricola o relativa a prestazione di servizi la quale dimostri che/ prima di ogni e qualsiasi trattamento depurativo i liquami siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla tabella 'C' della Legge 10 maggio 1976 n. 319.

14. Scarichi da insediamenti produttivi: sono scarichi provenienti da tutti gli insediamenti diversi da quelli definiti al precedente punto 13.

## **PARTE SECONDA • DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA PUBBLICA**

### **Titolo primo • Norme generali**

#### **Art. 4 - Obbligo di allacciamento**

Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura dovranno immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura.

Il Gestore di fronte a comprovate difficoltà tecniche e/o eccezionali onerosità economiche per l'esecuzione della allacciamento ha facoltà di concederne l'esenzione e consentirne l'autodepurazione.

- Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte del Gestore della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti e conseguente rilascio della autorizzazione allo scarico.

#### **Art. 5 • Autorizzazione allo scarico**

Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dal Gestore.

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e quindi suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.

La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione della autorizzazione in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

#### **Art. 6 - Attivazione dello scarico**

Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui agli artt. 16 e 17 della Legge 10.05.1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 7 - Proprietà delle opere fognarie**

Le tubazioni i pozzetti e tutti gli accessori presenti in sede stradale, o comunque in area pubblica/ restano di esclusiva proprietà del Comune.

#### **Art. 8 • Allacciamenti in nuove fognature**

Entro 60 giorni dalla consegna di lavori di realizzazione di nuove fognature o di rifacimento di quelli esistenti, il Comune o per esso il Gestore, con apposito manifesto, dare notizia del programmato intervento con invito agli interessati a presentare, entro 60 giorni successivi, domanda di allacciamento alla fognatura.

#### **Art. 9 - Scarichi vietati**

E' fatto divieto di immettere nelle fognature acque o liquidi in genere che in qualsiasi modo ne danneggino i manufatti quali spazzature, ceneri, corpi solidi e rifiuti speciali, tossici e nocivi, così come definiti nel D.RR. 915/82.

E' in ogni caso vietato scaricare o causare l'immissione nelle fognature di benzina, benzolo/ olio combustibile o qualsiasi liquido/ solido o gas infiammabile od esplosivo. Tutti gli scarichi immessi in fognatura devono essere preventivamente autorizzati, rispettando i limiti imposti dalle disposizioni vigenti; ferma restando quella penale, trova applicazione l'azione di rivalsa per i danni causati.

Il proprietario dello stabile è responsabile dei danni causati dalla trasgressione del presente disposto ed e' tenuto al rimborso delle spese di riparazione a termini di legge.

#### **Art.10 - Servitù in fognatura**

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di scaricare le acque nere e/o meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui/ potrà, a norma di legge, salvo le separate osservazioni/ richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell' art.1043 del Codice Civile. Se il fondo servente e/ dotato di proprie canalizzazioni il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo/ consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano adatte allo scopo (art.1034 del Codice Civile).

In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere esaminati ed istruiti e quindi approvati dal gestore.

#### **Art. 11 • Limite alla concessione di scarico**

La concessione di scarico nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale viene richiesta e per quella consistenza d'esso che risulta dalla richiesta presentata al Gestore. Pertanto non potranno allacciarsi altre parti degli stabili e tanto meno di stabili contigui, anche se dello stesso proprietario/ senza aver ottenuto prima il permesso dal Gestore.

### **Titolo secondo -Tipologie degli allacciamenti**

#### **Art. 12 – Allacciamenti alla fognatura di fabbricati preesistenti**

I proprietari di stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, a loro cura e spese entro il termine stabilito di un anno dalla data di notifica dell'allacciamento, alla eliminazione di eventuali pozzi neri e fosse settiche esistenti o di altri sistemi di trattamento e, nello stesso tempo/ all'allacciamento della canalizzazione interna della fognatura stradale ed alla sua sistemazione ai sensi del presente Regolamento.

Nel caso in cui siano presenti reti bianche interne alla proprietà privata queste saranno allacciate alla fognatura/ previa verifica di idoneità da parte del Gestore.

Il Comune con ordinanza sindacale può esigere un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri/ delle fosse settiche, ecc. oppure per altre ragioni igieniche/ lo giudicasse necessario.

#### **Art. – 13 Allacciamenti in sede stradale (modificato con delibera n° 5 del 12/03/2013)**

In caso di allaccio alla fognatura comunale con necessità di scavo su suolo pubblico, l'utente potrà eseguire l'intervento previa autorizzazione dell'Ente su richiesta da redigere – su apposito modello – da presentare all'ufficio competente almeno dieci giorni prima dei lavori e previo pagamento di una franchigia fissa di Euro 100,00 per ogni 10 mt lineari di scavo. Tale franchigia verrà restituita all'utente a fine lavori, dopo sopralluogo da parte dell'ufficio competente e verifica di corretta esecuzione delle opere.

L'utente ha la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori al Comune il quale redigerà apposito computo metrico su prezzario regionale vigente al momento della richiesta. I lavori, dopo l'accettazione dell'utente, inizieranno entro dieci giorni dalla data di avvenuto versamento della somma computata.

Le somme riferite al computo metrico e alle franchigie riportate dovranno essere versate su apposito c/c comunicato dall'Ente al momento della domanda.

Il Comune in caso di possibili ulteriori allacci allo stesso impianto, potrà – a suo insindacabile giudizio – autorizzare l'intervento con le modifiche ritenute necessarie.

#### **Art. – 14 Fognature delle strade e piazze private**

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti strade e piazze private, ricadenti nello ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura. I proprietari di tali insediamenti debbino provvedere alle canalizzazioni di dette piazze e strade sino alla fognatura pubblica rispettando le relative disposizioni del presente Regolamento.

Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di fognatura per le acque piovane secondo le indicazioni del Gestore previo nulla osta del Comune.

Chi costruisce un edificio su strada privata raccordata con una strada pubblica deve provvederla altresì di fognatura nera/ secondo le indicazioni del Gestore.

Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere/ ai fini della prescritta autorizzazione, anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

#### **Art. – 15 Ripartizione di tubazioni per allacciamenti, manutenzione e pulizia**

Tutte le riparazioni o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali/ debbono essere sempre eseguite a cura del

Gestore/ di propria iniziativa o su domanda degli interessati. Qualora durante le operazioni di riparazioni si constatassero rotture od ingombri cagionati da manomissioni/ trascuratezza e trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti o di terzi/ tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo saranno a carico del proprietario delle stabile ovvero di chiunque altro abbia provocato il danno.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento ubicate in proprietà privata sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso dei liquami, l' impermeabilità delle condotte e simili provvedendovi a proprie cure e spese.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione/ nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

#### **Art. 16 - Allacciamenti multipli**

E pure ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in un unico punto della rete urbana sempre che ne sia fatta specifica domanda documentata al Gestore previa verifica del progetto e relativa autorizzazione.

#### **Art. 17 - Allacciamenti dotati di impianti meccanici di sollevamento**

Quando sia constatata l'impossibilità di immettere gli scarichi privati regolarmente per gravita/ nella fognatura comunale il Gestore potrà/ su richiesta dell'interessato autorizzare l'installazione di impianti meccanici di elevazione con condutture perfettamente impermeabili/ allo scopo di immettere le acque reflue nei collettori medesimi

Il richiedente dovrà presentare all'uopo documentazione con indicazione del tipo e portata della pompa, pianta e sezione quotata/ dispositivi di emergenza ecc. e quant'altro richiesto e necessario.

#### **Art. 18 • Allacciamenti provvisori dei cantieri**

Il Gestore potrà permettere allacciamenti provvisori a servizio di cantieri per la costruzione di nuovi edifici. Laddove possibile, si impongono allacciamenti utilizzabili poi in via definitiva per i costruendi edifici.

#### **Art. 19 - Smaltimenti provvisori delle acque nere**

Qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella fognatura o si ritenga il condotto di fognatura stradale fronteggiante l'immobile inadatto dal punto di vista idraulico a ricevere le acque di rifiuto o parte di esse/ il Comune potrà, su proposta del Gestore/ autorizzare altre zone di scarico come previsto dalla legge.

Non appena vengono a mancare i motivi della provvisorietà il Gestore/ si riserva la facoltà di far modificare in qualsiasi momento le modalità di effettuazione dello scarico

#### **Art. 20 • Smaltimenti provvisori delle acque meteoriche**

In tutti i casi in cui non sia possibile collegare alla pubblica fognatura gli scarichi delle sole acque meteoriche il Gestore Consentirà che vengano disperse in terreno idoneo/ fatti salvi gli eventuali interessi di terzi. Salvo specifiche deroghe è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

#### **Art. 21 • Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche**

Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche/ dilavanti le superfici coperte.

In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento e/o di solubilizzazione di inquinamenti da parte delle acque di pioggia.

Qualora per la natura delle operazioni svolte/ non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche in alcune aree dell'insediamento il Gestore può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere/ imponendo specifiche prescrizioni concordate con il Settore Igiene Pubblica della USL competente per zona.

#### **Art. 22 • Revoca degli scarichi provvisori**

Non appena vengano costruiti i collettori stradali/ gli scarichi provvisori daranno essere eliminati/ a norma di quanto previsto dall'art. 4/ entro i termini stabiliti nel precedente art.12.

#### **Art. 23 - Rilevazione dei consumi idrici**

Tutti gli insediamenti civili anche abitativi e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico lo specificano nella domanda di autorizzazione allo scarico.

Le utenze non abitative installano a propria cura e spese/su ciascuna fonte di prelievo/ strumenti di misura approvati dal Gestore; tali strumenti vengono sigillati a cura del Gestore che può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento delle attività.

Tutti gli utenti sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico,

sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti consumi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura, possono chiedere al Gestore di accertare e quantificare tali usi.

Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione entro 30 giorni al Gestore che ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico.

#### **Art. 24 • Ventilazione dei collettori fognari**

In caso di necessità si dovrà realizzare il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri, allo scopo di assicurare, un'efficace ventilazione della rete di fognatura urbana.

Il Consuntivo di spesa e l'importo da versare a liquidazione verrà quindi notificato per iscritto a lavori ultimati all'interessato che, entro il perentorio termine di giorni 15 dalla notifica, potrà far pervenire per iscritto al Gestore le sue osservazioni ed eccezioni.

## **PARTE TERZA - PROCEDURE PER U AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E TEMPI DI ADEGUAMENTO**

### **Art. 25 - Domanda ed autorizzazione allo scarico**

Tutti gli scarichi nella pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi di legge. E' proibito scaricare senza autorizzazione. All'autorizzazione sono interessati tutti gli insediamenti civili e produttivi nuovi e tutti quelli produttivi esistenti, se non ancora autorizzati. In questo ultimo caso la richiesta di autorizzazione deve essere fatta entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento di Fognatura nell' Albo Pretorio. Per gli insediamenti produttivi soggetti a diversa destinazione od ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico, secondo il dettato dell'art. 10 della L. 319/76. Gli insediamenti civili esistenti, che recapitano nella pubblica fognatura, si intendono tacitamente autorizzati, pur riservandosi il Gestore la facoltà di accertare l'efficienza dell'allacciamento.

- La richiesta di autorizzazione allo scarico di insediamenti civili nuovi deve essere presentata contestualmente a quello di concessione o autorizzazione edilizia.

Per ottenere l'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico, gli interessati dovranno inoltrare domanda al Gestore corredata dalla documentazione di cui all'art. 26.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio, dovrà essere prodotta la quietanza relativa al versamento dei diritti di allaccio e dei diritti di istruttoria previsti dall'allegato al presente regolamento.

### **Art. 26 - Documenti da allegare alla domanda**

Alla domanda di autorizzazione, di cui all'articolo precedente, dovrà essere allegata in duplice copia la seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato ed iscritto all'Albo professionale di competenza:

1. Pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1:500;
2. Pianta in scala/ 1:100 del piano terreno fabbricato, con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi all'immissione nella fogna stradale, ovvero al sistema di depurazione e pretrattamento e quant'altro può interessare il regolare funzionamento delle opere di raccolta e scarico;
3. Sezioni verticali del fabbricato con l'indicazione dei percorsi delle canalizza-

zioni fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;

4. Disegni dettagliati in scala non minore 1:50 per eventuali impianti di sollevamento delle acque sia bianche che nere, e per eventuali opere d'arte di rilievo;

5. Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento ai disegni di cui ai numeri precedenti; in detta relazione tra l'altro verranno fornite (facendo i computi necessari) le indicazioni seguenti:

- area complessiva della proprietà;
- area coperta e sistemata a cortile, area sistemata a giardino;
- numero, superficie e cubatura dei piani, compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
- fonte di approvvigionamento idrico, nonché ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste;
- numero e superficie degli appartamenti, dei bagni e delle cucine e lavanderie e di eventuali altri locali in cui possano prodursi scarichi;
- elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizi classificabili come scarichi civili;
- dati sul dimensionamento dell'eventuale impianto di depurazione o di pretrattamento;
- limitatamente agli insediamenti produttivi, la tipologia generale dello scarico e le caratteristiche analitiche (eseguite da specifico laboratorio autorizzato, o presunte in sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi) dei parametri chimici, fisici e batteriologici più significativi degli scarichi.

6. Eventuale copia della Concessione Edilizia.

#### **Art. 27 - Istruttoria della domanda**

Il Gestore curerà l'istruttoria delle singole domande, sia sotto il profilo del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento che di quelle del Regolamento edilizio comunale, acquisendo il parere dell'autorità sanitaria competente.

L'istruttoria della pratica, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo sanitario dovrà risultare da apposito parere apposto su ogni singolo allegato alla domanda.

L'autorizzazione per allacciamento degli insediamenti civili viene rilasciata nella forma definitiva.

Per gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili nuovi l'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.

L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi viene rilasciata prima nella forma provvisoria e, successivamente, nella forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di

accettabilità previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere del Gestore di revocarla e di rilasciare l'autorizzazione definitiva con le eventuali prescrizioni del caso.

Nella stessa autorizzazione dovranno essere indicati/ tra l'altro:

- a. il termine entro cui dovranno essere ultimati i lavori
- b. le eventuali prescrizioni o condizioni che dovranno essere osservate sia per la costruzione che per la conduzione delle scarico.

L'eventuale parere contrario o condizionato dovrà essere motivato.

#### **Art. 28 - Visite tecniche e verifiche delle opere**

Il Gestore potrà effettuare in qualsiasi momento rilievi, accertamenti e controlli al fine di verificare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento delle opere fognarie e/o depurative. Quando le visite effettuate dovessero dare luogo a prescrizioni tecniche, se ne dovrà verificare l'osservanza con successive visite disposte d'ufficio.

Le spese occorrenti per effettuare le suddette visite saranno a carico del richiedente o comunque dell'interessato secondo quanto previsto dall'art. 18 della L.650/79.

In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.

#### **Art. 29 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico**

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune o dal Gestore, contestualmente al certificato di abitabilità o di agibilità.

Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 30 - Validità dell'autorizzazione allo scarico**

L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.

L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinino variazione quali-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

### **PARTE QUARTA • PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE FOGNATURE INTERNE**

#### **Art. 31 • Prescrizioni edilizie**

Le opere di canalizzazione interna, intendendosi per tali tutte quelle esistenti sulla proprietà privata prima dell'immissione nel punto di allaccio alla pubblica fognatura, sono considerate opere edilizie e quindi soggette alla disciplina del Regolamento edilizio.

#### **Art. 32 • Prescrizioni tecniche e costruttive**

I manufatti e le condotte per gli allacciamenti degli scarichi daranno assicurare la perfetta osservanza delle norme vigenti al momento della concessione della autorizzazione all'allacciamento.

Le immissioni nelle condotte stradali debbono essere fatte tramite gli imbocchi già predisposti sulle condotte medesime, ove esistenti.

In caso contrario l'immissione deve essere eseguita con l'impiego di pezzi speciali.

Per ogni nuovo scarico di acque bianche, nere o miste, deve essere previsto un allacciamento separato con relativo pozzetto d'ispezione, salvi i casi opportunamente autorizzati.

Tali pozzetti d'ispezione, nel caso di fabbricati per civile abitazione, onde evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei, non devono mai distare oltre 50 cm. dalla facciata e la tubazione per l'allacciamento deve scendere verticalmente in corrispondenza del pozzetto d'ispezione, a profondità sufficiente per sottopassare tutti gli altri servizi.

Le acque di rifiuto debbono venire raccolte e convogliate in tubi di materiale impermeabile, resistente al calore ed all'usura, inattaccabile dalle materie che si convogliano ed avere la superficie levigata ed uniforme. Nei loro tratti verticali i tubi dovranno essere collocati in appositi cassonetti, dalle pareti dei quali debbono restare distaccati, situati nei muri perimetrali interni ed esterni degli edifici, anche all'esterno nei cortili. Detti tubi di sezione costante, dovranno essere prolungati sopra il tetto o terrazzo per non meno rispettivamente di ml. 1,50 se esterni e 2,50 se interni e dovranno essere muniti di nitrina o cappello di ventilazione e situati a distanza non minore di ml. 5 dalle finestre e più alti di esse.

Il Comune potrà richiedere/ in aggiunta agli sfiati di cui sopra che, dalle condotte di scarico o dalla fogna stradale parta una canna sussidiaria di aerazione di diametro non inferiore a mm. 80 e che salga sopra il tetto o terrazzo di ml. 1/50 o 2/50 come sopra detto.

#### **Art. 33 • Latrine, orinatoi, bagni, acquai ecc.**

Le latrine, gli orinatoi, i bagni, gli acquai ecc... dovranno essere singolarmente dotati di chiusura idraulica permanente. Le latrine debbono essere provviste di apparecchi di cacciata sufficienti per assicurare un efficace lavaggio.

#### **Art. 34 • Condotte private interne**

Per la costruzione delle condotte private interne devono essere adottati gli accorgimenti atti ad ovviare agli inconvenienti che un eccesso di pressione può causare alla tubazione. Il diametro della tubazione privata dovrà comunque essere inferiore a quello di partenza degli

imbocchi.

### Art. 35 - Fognature interne

Gli edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla fognatura stradale salvo casi speciali. Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque bianche e nere dovranno venire collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.

Un altro pozzetto per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento Verrà' ubicato in sede stradale o in marciapiede.

Ai piedi delle colonne verticali e nei punti di incrocio della rete interna debbono essere previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali.

Il Gestore potrà autorizzare lo scarico separato delle acque meteoriche in corsi d'acqua o canalizzazione ad essi confluenti. Tale scarico dovrà obbligatoriamente essere separato nel caso in cui esista una fognatura separata per acque bianche lungo una delle strade adiacenti la proprietà. Le condotte interne dei fabbricati, eseguite verticalmente, dovranno essere costruite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile dall'azione chimica e meccanica delle acque che le percorrono; identiche caratteristiche dovranno avere i vari manufatti ed accessori. Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento; in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezionabile. In casi diversi si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto o con delle mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno in ogni giunto. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone a tenuta stagna.

Le colonne che risalgono esclusivamente gli scarichi di acquai e bagni potranno avere un unico sifone al piede se sul tetto vi sono terrazze accessibili o finestre di abitazioni. Negli altri casi il collegamento è diretto.

Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e le pilette per la raccolta delle acque fra gli ambienti siti al piano terra dovranno essere muniti di interruzione idraulica o sifone. Le caditoie dovranno inoltre essere dotate di vaschetta per la trattenuta dei materiali grossolani.

Le tubazioni interne ed il collettore in uscita dovranno avere pendenza non inferiore al 3% e comunque mai inferiore all'1% diametri non superiori a 15 cm. e dovranno essere eseguiti con materiali idonei/ levigati internamente e con giunti posti in opera con la massima cura/ capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.

Qualora il diametro delle tubazioni in uscita dovesse essere/ per ragioni idrauliche/ superiore a tale valore, si potrà passare al diametro prefissato di cm. 15 all'uscita del pozzetto di ispezione/ tenuto conto che generalmente la tubazione di allacciamento da questo collettore

stradale può essere posta in opera con pendenze superiori a quelle delle canalizzazioni interne.

Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni per l'esecuzione di operazioni di pulizia delle condotte.

I cambiamenti di direzione debbono realizzarsi con pezzi speciali curvi o con pozzetti di derivazione; le diramazioni con pezzi speciali degno formare angoli da 30° a 45°.

Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione muniti di tappo a tenuta, ovunque conveniente per un'agevole manutenzione delle opere di allacciamento.

La ventilazione delle reti interne dovrà essere assicurata attraverso le colonne verticali di scarico.

#### **Art. 36 • Controlli della fognatura interna**

Il Gestore a mezzo di suoi incaricati, potrà procedere d'ufficio a controlli della fognatura interna degli stabili in qualsiasi momento, previa notifica all'interessato con almeno 10 giorni di anticipo, e ciò sia per constatare lo stato di manutenzione ed di funzionamento anche sotto il profilo igienico, sia per accertare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali il progetto fu approvato.

Nel caso in cui la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni di opere occorrenti alla regolarizzazione della canalizzazione, oppure non si fosse potuto procedere al sopralluogo stesso per cause imputabili al proprietario, tali visite verranno considerate come straordinarie/ e così pure tutte quelle successive con il conseguente pagamento dei diritti di sopralluogo.

Nulla sarà dovuto invece nel caso in cui il controllo risultasse negativo.

#### **Art. 37 • Norme particolari per utenze non abitative**

Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione/ in tutti i casi in cui l'attività svolta possa dar luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.

Di norma tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

#### **Art. 38 • Aree, cortili privati, giardini e terreni**

Ogni superficie privata (pozzi di luce, cortili, aree) che rimanga scoperta deve essere dotata di conveniente canale di scolo delle acque meteoriche nel quale non potranno affluire acque o materiale di rifiuto.

Gli scarichi di acque meteoriche provenienti da giardini e terreni in genere non asfaltati dovranno essere in linea di principio convogliati in impluvi superficiali e non in fognatura. Se ciò non risultasse possibile, prima dell'immissione in fognatura, si dovrà provvedere al posizionamento di un pozzetto di decantazione separato dalle acque reflue restanti.

#### **Art. 39 - Allacciamento dei pluviali e doccioni di facciata**

Le condutture che raccolgono le acque di pioggia dai tetti e dei pluviali posti sulla pubblica via/ possono essere direttamente allacciati alla fognatura bianca, se esistente, con o senza sifone.

I doccioni dei fronti delle case verso la pubblica via possono essere allacciati direttamente alla pubblica fognatura senza sifone.

Il sifone al piede è prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazze accessibili, ciò' al fine non solo di evitare il risalire di cattivi odori, ma anche il penetrare di insetti dalle fogne.

I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente ma di diametro interno non superiore a cm.12 ed il loro numero non inferiore ad uno ogni 100 mq. di tetto, misurato in proiezione orizzontale salvo i casi preesistenti.

E' opportuno che all'imbocco della grondaia si preveda una rete metallica onde evitare l'accesso ai vari residui trascinati dalle acque provenienti dai tetti. E' vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua piovana proveniente dal tetto.

#### **Art. 40 - Incassatura di doccioni e pluviali**

Fermo quanto disposto dal Regolamento edilizio vigente, gli scarichi di cui al precedente art. 39 non degno sporgere della linea di confine con la proprietà pubblica neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di m.1,00. Pertanto nelle nuove costruzioni dovranno essere incassati nel muro per un'altezza minima di m.3 dal piano di calpestio del marciapiede, salvo i casi particolari.

#### **Art. 41 • Allacciamento delle pluviali preesistenti**

Saranno a carico del Comune le opere in sede stradale per lo scarico nella fognatura dei pluviali delle facciate prospicienti la via pubblica, se preesistenti alla fognatura stessa, che servano esclusivamente allo scarico di acque pluviali e siano stati precedentemente allacciati al tombino stradale o ad altro condotto pubblico sotterraneo in sede stradale.

#### **Art. 42 • Scarichi sotterranei**

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale. A richiesta del proprietario dello stabile potrà essere consentito l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale purché vengano prese tutte le opportune cautele ad evitare rigurgiti. Per effetto della richiesta fatta, incomberà' esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità' per i danni che da questi potessero

derivare a terzi per rigurgiti od altra causa.

#### **Art. 43 - Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private**

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo le strade private e queste verranno considerate, ai fini delle acque bianche, come cortili comuni agli stabili stessi.

Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella pubblica fognatura sempre sito al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale.

#### **Art. 44 • Immissione nella fognatura comunale**

Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.

Il Gestore potrà realizzare direttamente sia il collettore stradale che gli allacciamenti, qualora gli interessati non vi provvedessero addebitando agli stessi le relative spese.

Le immissioni nella fognatura comunale potranno essere effettuate solo nei punti appositamente predisposti a tal fine.

A richiesta degli interessati potranno essere disposti nuovi punti di immissione, con spese a totale carico dei richiedenti.

Per le nuove costruzioni, al fine di favorire la razionalizzazione dei programmati impianti di fognatura, sono comunque prescritti allacciamenti distinti dalle acque bianche e delle acque nere.

La norma di cui al precedente comma troverà applicazione anche per i rifacimenti degli allacciamenti di vecchi fabbricati quando sia possibile immettere separatamente gli scarichi bianchi e neri.

### **PARTE QUINTA • NORME TECNICHE RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

#### **Art. 45 - Condizioni di ammissibilità**

Le acque di scarico provenienti da processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta/ trasferimento e depurazione.

Tali acque di scarico dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità prescritti dalla Tabella "C" di cui alla Legge 319 76 e successive integrazioni.

Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi civili, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui alla Parte Seconda del presente Regolamento.

Le acque bianche ed assimilabili sono ammesse alla pubblica fognatura nei collettori per acque miste o per acque bianche nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche ed igienico-sanitarie del ricettore.

#### **Art. 46 - Scarichi di fognatura tassativamente vietati**

In ogni caso non possono essere scaricate nella pubblica fognatura:

- a. sostanze infiammabili od esplosive quali benzolo, olio combustibile ecc.;
- b. sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
- c. qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità sufficiente (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami urbani o che, comunque possa costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o all'impianto di trattamento, alla rete fognante, ostacolando il processo di depurazione ed in genere sostanze classificabili come rifiuti speciali tossici o nocivi ai sensi del D.RR. 915/82;
- d. acque di scarico con temperature superiori ai 30° C; sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura, come ad esempio: ceneri, sabbie, fango, foglie, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materiale plastico, legno, spazzature, sangue intero, peli e carnicci, piatti di cartone, contenitori vari, acque di rifiuto di opifici lavoranti marmo o marmette, ecc. Tutte le sostanze sopra menzionate non si possono introdurre anche se sminuzzate a mezzo di trituratori.

#### **Art. 47 • Scarichi concessi condizionalmente**

Nel caso in cui si richiedessero immissioni nella pubblica fognatura di scarichi che possano avere effetti negativi sul sistema di fognatura e sulle acque del ricettore finale, o che possano costituire pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, il Gestore potrà: 1. negare o togliere l'autorizzazione allo scarico; 2. imporre dei pretrattamenti che rendano accettabile lo scarico; 3. richiedere il controllo sulle portate, sulla qualità e sull'andamento dell'immissione

Qualora si autorizzi il pretrattamento della portata, dovranno essere preventivamente sottoposti per l'approvazione i relativi progetti con l'avvertenza che essi dovranno corrispondere in tutto e per tutto alle norme e disposizioni di legge vigente. Gli impianti di pretrattamento ed i dispositivi per uniformare le portate, prescritti a norma del presente Regolamento, dovranno essere costruiti e mantenuti in perfetta efficienza e conservazione, a completa cura e spese dei proprietari degli immobili.

#### **Art. 48 - Pretrattamenti richiesti**

Al fine di accettare nella pubblica fognatura le acque reflue prodotte presso gli insediamenti produttivi, le caratteristiche qualitative di tali effluenti, dovranno rispettare i limiti di legge, di

cui all'art. 45 del presente Regolamento. Qualora ciò non sia possibile, gli insediamenti produttivi si dovranno dotare di opportune opere di pretrattamento, realizzate e gestite secondo la moderna tecnica sanitaria a cura e spese dei titolari degli scarichi.

#### **Art. 49 - Elaborati di progetto delle opere di trattamento**

Al fine di ottenere l'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico nella fognatura pubblica, gli utenti industriali dovranno inoltrare apposita domanda al Gestore. La domanda, redatta su carta legale, a firma del legale rappresentante della azienda richiedente dovrà specificare:

- ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede legale e dell'unità produttiva per la quale viene avanzata domanda ed il settore produttivo di appartenenza;
- generalità del legale rappresentante della ditta;
- estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
- numero degli addetti;
- caratteristiche quantitative quali la portata istantanea, massima, oraria media e massima, volume giornaliero;
- caratteristiche qualitative dello scarico, allegando analisi chimico-fisiche e precisando le modalità di effettuazione dello scarico;
- quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso dell'anno solare e quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'autorizzazione all'immissione nella fognatura pubblica;

- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate, con indicazione dei volumi prelevati.

La domanda dovrà inoltre essere corredata della sotto elencata documentazione, predisposta in duplice copia:

1. estratto catastale;
2. progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore ad 1 :500 riportante:
  - i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per acque bianche e/o assimilabili, per gli scarichi di processo e civili di cui si chiede l'allacciamento;
  - le camerette di ispezione i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
  - il pozzetto di ispezione finale ed i collettori di allacciamento alla pubblica fognatura;
  - il percorso delle tubazioni di acquedotto per l'acqua potabile, nonché delle tubazioni di eventuali acque di servizio approvvigionate autonomamente;
3. piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;

4. relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

- una descrizione semplificata dei cicli produttivi dell'azienda con 1' indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
- l' esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
- le quantità e le caratteristiche chimico-fisiche terminali dello scarico, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
- descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con illustrazione dei criteri di dimensionamento;
- calcoli idraulici ed igienico sanitari, per quanto necessari.

Gli elaborati dovranno essere sottoscritti da un tecnico abilitato, iscritto all' Albo professionale di competenza.

Il Gestore, prima di concedere 1' autorizzazione allo scarico, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati la cui acquisizione sarà sempre a carico del richiedente.

#### **Art. 50 - Impianti di pretrattamento**

Le condizioni di accettabilità nella pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante installazione di opportuni impianti di pretrattamento.

Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che deve assicurarne il corretto funzionamento prevedendo a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica, sia impiantistica che di conduzione, l'utente deve fornire preventiva documentazione al Gestore.

Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni nella lavorazione o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

#### **Art. 51 - Allacciamento alla pubblica fognatura**

Gli scarichi da insediamenti produttivi debbono essere allacciati alla pubblica fognatura con tubazioni distinte da tutte le altre e saranno dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul terreno privato e l'altro sul terreno comunale, immediatamente all'esterno della proprietà

privata, idonei alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico.

#### **Art. 52 • Misurazioni quali quantitative degli scarichi**

L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione uno strumento di misura delle portate approvato dal Gestore; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.

In casi particolari e motivati il Gestore competente ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.

Il Gestore ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Per casi particolari il Gestore ha facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione di alcuni parametri qualitativi caratteristici dello scarico, con spese a carico dell'utente.

#### **Art. 53 -Validità dell'autorizzazione allo scarico**

L'autorizzazione allo scarico è revocata, ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite ad in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio all'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'azienda e per essa al suo legale rappresentante che ne assume gli obblighi ed i diritti conseguenti. A seguito di un eventuale cambio di gestione dell'azienda dovrà corrispondere una nuova autorizzazione allo scarico a nome del nuovo legale rappresentante.

La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico dovrà presentare nuova domanda.

#### **Art. 54 - Ispezioni e controlli**

Qualora il Gestore lo richiedesse, l'insediamento produttivo allacciato alla pubblica fognatura dovrà installare, a propria cura e spesa, idonei dispositivi e strumentazioni per il controllo automatico degli scarichi o di parametri analitici potenzialmente pericolosi.

Tali dispositivi dovranno risultare facilmente accessibili, in posizione sicura e costruiti in Conformità' a progetti preventivamente autorizzati nell'ambito delle citate procedure. Tali dispositivi dovranno essere mantenuti in perfetto stato di conservazione a cura e spese della proprietà interessata.

Il personale del Gestore avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per effettuare controlli, ispezioni, misure, analisi, campionature e quant'altro occorra, in ottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento.

Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta in sede di autorizzazione allo scarico.

Chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione, salvo ed impregiudicato il diritto da parte del Gestore di revocare il permesso di scarico.

#### **Art. 55 - Prove, analisi, misure**

Tutti i campioni per le misure, le prove, le analisi ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi nelle fognature, verranno prelevati dagli appositi pozzetti d'ispezione, siti immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura.

Le campionature e le analisi verranno eseguite secondo le norme di legge.

#### **Art. 56 • Responsabilità**

Durante le visite di controllo, nell'ambito della proprietà privata, il personale del Gestore sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza prescritte.

#### **Art. 57 • Espurgo dei pozzi neri**

Le utenze non collegate alla rete fognaria pubblica, e per le quali non risulti possibile l'allacciamento canalizzato ai sensi del presente Regolamento, dovranno dotarsi, quando non sia già esistente, di apposita vasca di raccolta di liquami fognari e/o pozzo nero di adeguata capacità e conformazione così come determinato dall'Ufficio Tecnico comunale.

Le vasche o pozzi neri dovranno essere a tenuta stagna e assolutamente non disperdenti.

Le utenze dovranno comunque dotarsi di vasca di raccolta liquami entro sei mesi dalla richiesta da parte del Comune, su segnalazione dell'Ufficio Tecnico comunale, in base alle risultanze del censimento delle utenze fognarie.

L'utente provvederà tramite impresa privata autorizzata alla raccolta e trattamento bottini dei liquami prelevati dai predetti pozzi neri e/o vasche di raccolta, con cadenze periodiche, mediante attrezzatura adeguata (autospurghi, idrojet, ecc.) e conformemente alla vigente legislazione in materia di liquami.

La raccolta ed il trasporto dei liquami predetti sarà a spese degli utenti. La depurazione dei liquami raccolti verrà eseguita dall'impresa privata.

## **PARTE SESTA • CANONI DIRITTI E SANZIONI**

### **Art. 58 - Canoni e diritti**

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici pubbliche e private, da qualsiasi insediamento civile e/o a questo assimilato (dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti) e' dovuto da parte degli utenti il pagamento di un canone secondo le modalità e con tariffe stabilite dagli artt. 16 e 17 della legge 10/5/76, n.319, sostituiti nella legge 23/4/81 n.153 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 artt. 14 e 15. L'esazione avviene per il tramite dello stesso sistema in uso per l'acqua di approvvigionamento, e contestualmente con esso.

Tali tariffe verranno di anno in anno automaticamente rivalutate secondo le leggi vigenti, previa delibera dell'Amministrazione Comunale.

Per gli utenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto il volume dell'acqua prelevata sarà misurata con idoneo strumento di cui essi hanno obbligo di installazione secondo modalità fissate, di volta in volta

Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo e sarà sigillato dal gestore del servizio di fognatura. L'utente ha l'obbligo di dichiarare il volume di acqua prelevato.

### **Art. 59 - Corresponsione del canone**

Sono tenuti al pagamento del canone per il servizio di fognatura tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.

Sono parimenti tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla pubblica fognatura.

Il canone non è dovuto dagli insediamenti civili abitativi recapitanti in corpo ricettore diverso dalla fognatura.

### **Art. 60 - Determinazione delle tariffe**

La tariffa è formata da due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La determinazione delle tariffe avviene con deliberazione della Giunta Municipale in base agli artt. 13,14 e 15 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

### **Art. 61 • Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili**

Sono tenuti del pari al pagamento della tariffa per depurazione anche gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta e trattamento bottini.

Le tariffe di cui all'articolo precedente si applicano al volume di acqua scaricata che è determinato in misura pari all'acqua prelevata.

Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, l'utente deve presentare denuncia del volume d'acqua prelevata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento.

#### **Art. 62 • Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi**

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi è dovuto il canone determinato in base alla normativa vigente e commisurato:

1. alla quantità di acqua scaricata per il servizio di fognatura;
2. alla quantità e qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione, secondo le norme vigenti in materia.

Gli utenti sono tenuti ad indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dalla legge, della denuncia prevista secondo comma 17 bis della legge 319/76.

Il canone dovuto da ciascun utente viene liquidato sulla base degli elementi indicati nella denuncia di cui la comma precedente.

#### **Art. 63 • Riscossione dei canoni**

I canoni dovuti dalle utenze per i servizi fognario e di depurazione vengono riscossi dal Gestore nella bolletta relativa alla fornitura di acqua potabile.

#### **Art. 64 – Contenzioso**

Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone minimo stabilito per l'erogazione dell'acqua.

La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i 30 (trenta) giorni.

Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50 (cinquanta) per cento del massimo canone accertato.

Per omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 (venti) per cento del medesimo.

Qualora il ritardo del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre 6 (sei) mesi, l'utente decade dalla autorizzazione allo scarico, la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

#### **Art. 65 • Norme penali e sanzioni**

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate:

- dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, come modificato con l'art. della legge 9 giugno 1947, n.530'
- dall'art.41 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed aggiunte
- dall'art.650 del Codice Penale
- dall'art. 17 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16 giugno 1931, n.773
- dall'artt.21, 22, 23 e 24 della legge 319/76;
- dagli art. 19, 20 della legge 650/79;
- dalle successive modifiche ed integrazioni nazionali e regionali.
- dall'art. 2 della Legge 498 del 23.12.1992.

#### **PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI VARIE - NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 66 - Disposizioni precedenti**

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

##### **Art. 67 • Censimento utenze e rilievo della rete**

Il Gestore avrà facoltà in qualsiasi momento di accedere alle proprietà private per l'esecuzione del censimento delle utenze fognarie ed il rilievo dettagliato della rete da effettuarsi con il personale, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione delle predette attività.

In caso di rifiuto di accesso da parte dei proprietari, il Comune potrà disporre l'Ordinanza per la esecuzione delle attività predette.

Le utenze censite dovranno prestare la massima collaborazione al personale addetto per la fornitura di tutti i dati e le notizie utili richieste.

##### **Art. 68 • Adeguamento progressivo degli allacciamenti esistenti**

Il Gestore predisporrà, di concerto con il Comune, un piano di interventi per l'adeguamento progressivo degli allacciamenti fognari esistenti alla normativa prevista dal presente Regolamento.

##### **Art. 69 - Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento, è approvato dal Consiglio Comunale di Marina di Gioiosa Jonica,

Della sua entrata in vigore dar  essere dato avviso pubblico mediante apposito manifesto. Per quanto non regolato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente L. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 70 – Derghe**

In circostanze eccezionali e' in facolta' del Gestore dare prescrizioni anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, esclusa pero' qualsiasi variazione alla misura e modalit  dei corrispettivi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Dott. Giovanni Femia

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO

Responsabile del servizio

Dott. Stefano Catalano

**IL SEGRETARIO CAPO**

Dott. Tresoldi Arturo

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO

del Servizio Finanziario

Dott. Stefano Catalano

ANNOTATO, ai sensi dell'Art. 49 del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

L'IMPEGNO DI SPESA di L.....al cap.....del bilancio.....

ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RAGIONIERE CAPO

Data 2 APR. 2001

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 2 APR. 2001 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);
- E' stata trasmessa, con lettera n. 3056 in data.....al CO.RE.CO ai sensi dell'Art. 126 del D.L.vo n 267 del 18/8/2000;
- E' stata trasmessa, con lettera n....., in data .....al CO.RE.CO. per iniziativa della Giunta Municipale (Art. 127, comma 1);

E' ORIGINALE.

Data.....



**IL SEGRETARIO CAPO**

Dott. Tresoldi Arturo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

- E' stata trasmessa, con lettera n....., in data.....al CO.RE.CO. ai sensi dell'Art. 126 del D.L.vo 267 del 18/8/2000;
- E' stata trasmessa, con lettera n....., in data.....al CO..RE. CO. ai sensi dell'Art. 127 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;
- E' divenuta esecutiva il giorno 10-4-2001;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);
- Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. dell'Atto ai sensi dell'Art. 134 Comma 1 D.L.vo 267 del 18/8/2000 senza che sia intervenuto provvedimento di annullamento;
- ☒ E' divenuta esecutiva in quanto il CO.RE.CO ha dato comunicazione di non aver riscontrato vizi di illegittimità;
- Decorsi 15 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO e successiva delibera del C.C. che ne ha accettato o modificato il contenuto (Art. 127, Comma 2 del D.L.vo del 18/8/2000);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 133, comma 2);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3, per quindici giorni consecutivi dal.....al....., senza reclami.

Data.....

**IL SEGRETARIO CAPO**

Dott. Tresoldi Arturo